

ORIGINALE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 10 del 28/06/2022 Prot. N. 658

AREA ZIPA DI ANCONA – GAGLIARDINI GIULIO - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' ALLA OFICINA OMNIA DI ANCONA





Ordinanza Commissario Liquidatore

N. 10 del 28/06/2022. Prot. N. 658

AREA ZIPA DI ANCONA – GAGLIARDINI GIULIO - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' ALLA OFICINA OMNIA DI ANCONA

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- che con contratto del 13/12/1962 rep. N. 59224/3955 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona il 10/01/1963 al n. 362 del reg. d'ordine e n. 275 del reg. di formazione e trascritto alla Conservatoria dei RR. Il di Ancona il 10/01/63 al n. 2325, il Consorzio ZIPA vendeva ai signori Berti Mario e Carbonari Elio " un lotto della superficie di mq. 1.695 distinto al Catasto Terreni del Comune di Ancona alla Sez. A Foglio XII con i nn. 1/a-a e 1a-b, per la realizzazione di uno stabilimento per la fabbricazione di segnali stradali, cartelli pubblicitari e targhe in genere nel compendio ZIPA di Ancona, con tutti gli obblighi riportati nel menzionato atto;
- visto l'art. 8 del citato contratto di compravendita del 13/12/1962 rep. N. 59224/3955 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona sopramenzionato che, tra l'altro, testualmente recita: "E' fatto assoluto divieto alla ditta acquirente di cedere o in qualsiasi modo sostituire a sé medesima, nel godimento del terreno compravenduto altro ente o persona, anche per modifica di ragione sociale, senza esplicito consenso del Consorzio. E' fatto uguale divieto per sostituzioni nella specie di industrie";
- che la società acquirente ha provveduto ad edificare sull'area compravenduta uno stabilimento e quindi avviare la propria attività;
- che con successivo atto di compravendita e divisione del 24/12/1971 rep.n. 93771/14705 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona all'Ufficio Atti Pubblici il 29/12/1971 al n. 6094 e trascritto ad Ancona il 30/12/1971 al n. 11835 del reg. di formazione, i signori Berti Mario e Carbonari Elio, tra l'altro procedevano alla divisione della proprietà posseduta in parti uguali nel compendio ZIPA di Ancona e pertanto il signor Carbonari Elio, con il consenso dell'altro condividente si assegnava in piena ed esclusiva proprietà: "parte di capannone, con corte censito alla partita 19990 (NCEU) foglio 11, particelle 45 e 46 ed alla partita 9787 (NCT) Foglio 11, particella 44 meglio individuate per tipo di frazionamento al Foglio 11, particella 45/b di mq. 200 (sedime della parte di capannone), 71 (già 44/b) della superficie di mq. 25 (corte), 72 (già 44/c) di mq. 61 (corte) e 45/c di mq. 223 (corte), preventivamente autorizzato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 645 dell'8 novembre 1971 (visto Co. Re. Co. Marche del 19/11/1971 n. 10071;
- che con ulteriore atto di compravendita del 29/05/2013 rep.n. 56740/23118 a rogito notaio Stefano Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona IL 20/06/2013 al n. 4449 Serie 1T e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10356 reg. d'ord. e n. 6856 del reg. part. e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10357 del reg. d'ord. e n. 6857 del reg. part., i sigg.ri Carbonari Stefania e Stefano eredi di Carbonari Elio vendevano al sig. Gagliardini Giulio, titolare della ditta SKALO s.r.l., gli immobili ereditati ed in proprietà situati nel compendio ZIPA di Ancona e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 11, mappali 45 sub. 4 e 71, Via G. Fortunato, PT, ZC 2, Categoria c/2, classe 15 di mq. 188, Rend. Catastale € 1281,64 e mapp. 72 sub. 2 e 80 sub. 2, Via L. Einaudi, 18, PT, ZC 2, Categoria C/2, Classe 15 di mq. 195, Rend. € 1329,36, previo benestare rilasciato dal Consorzio ZIPA con determinazione dirigenziale n. 449 del 07/05/2013, nel rispetto di tutti gli obblighi e vincoli riportati nell'atto menzionato;





IN LIQUIDAZIONE

- che con nota del 30/05/2022, acquisita al prot. ZIPA al n. 565 del 30/05/2022 ed integrata con note del 01/06/2022 prot. ZIPA n. 591 del 06/06/2022 e del 25/06/2022 prot. ZIPA n. 658 del 27.06.2022, il sig. Gagliardini Giulio, tramite lo studio commerciale De Benedetto/Vico di Ancona ha richiesto il benestare alla vendita dell'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11, particella 45 sub. 5 e 71 tra loro graffate, Via G. Fortunato snc, P.T., Z.C. 2, Categoria D/8 rendita € 1850,00 in favore della ditta OFICINA OMNIA S.R.L. con sede a Ancona, Via del Crocifisso, 5, avente come oggetto sociale:
 - La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - consulenza, progettazione, promozione, sviluppo, ricerca e innovazione, nel settore de i servizi, logistica, trasporti e commercio, sia in ambito nazionale che internazionale; gestione di cantieri, stabilimenti, mercati in genere, compresa la gestione dei mercati ittici.
 - L'attività di cui sopra si dovrà estendere anche per l'ambito portuale ed aeroportuale;
 - -organizzazione e gestione di magazzini di deposito e frigoriferi, impianti di lavorazione, confezionamento e conservazione di prodotti alimentari in genere;
 - attività di consulenza aziendale e consulenza tecnico-scientifica, con particolare riguardo al reparto agro-ittico-alimentare;
 - -svolgimento di attività di consulenza aziendale nel settore della sicurezza, della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della qualità aziendale;
 - svolgimento di attività di consulenza aziendale nel settore ambientale, dell'inquinamento dell'acqua- aria-suolo, dell'ecologia, dello smaltimento dei rifiuti urbani speciali tossico nocivi, del recupero ed il riutilizzo di materie prime secondarie con particolare riferimento a quelle provenienti dal settore ittico, dalla zootecnica, dall'agricoltura e dall'alimentazione animale ed umana. La società potrà effettuare analisi chimiche e fisiche o biologiche anche nel settore ambientale. La società potrà far progettare, gestire e realizzare, eventualmente a mezzo di professionisti abilitati, impianti di depurazione o impianti di smaltimento rifiuti di qualsiasi tipo, per conto proprio e per conto di terzi.
 - Promozione giovanile e studentesca anche con collaborazione degli enti scolastici, università e dello Stato (Comuni e Regioni).

come si evince dalla documentazione presentata (vax All. A1), visura (All. A2), planimetria catastale (All. A3), CDU del 24/06/2022 (All. A4), documentazione per verifiche antimafia ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i, visure C.C.I.A. della società, atto costitutivo della società acquirente, dichiarazioni privacy ed attestazioni di avvenuto versamento delle spese istruttoria pratiche, come prevista dalla delibera del Consorzio n. 3867/2008);

- che il Consorzio ZIPA in data 30/05/2022 prot.n. 567 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la domanda di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni della società OFICINA OMNIA s.r.l.;
- preso atto della nota prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0063526-20220530 del 08/06/2022 della BDNA del Ministero dell'Interno, acquisita al prot. ZIPA al n. 604 del 09/06/2022, con la quale a carico della società OFICINA OMNIA s.r.l. ed i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. I. g. s. n. 159/2011;
- che il Consorzio ZIPA in data 30/05/2022 prot.n. 568 ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la domanda di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti del Sig. Gagliardini Giulio;
- preso atto della nota prot. n PR_ANUTG_Ingresso_0063522_20220530 del 08/06/2022 della BDNA del Ministero dell'Interno, acquisita al prot. ZIPA al n. 605 del 09/06/2022 con la quale a carico del sig.





IN LIQUIDAZIONE

Gagliardini Giulio ed i relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.l.g.s. n. 159/2011;

- visto e richiamato il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All.B);
- visto e richiamato lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99 e n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- preso atto delle finalità delle operazioni di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con gli atti di compravendita: a) del 13/12/1962 rep. N. 59224/3955 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona il 10/01/1963 al n. 362 del reg. d'ordine e n. 275 del reg. di formazione e trascritto alla Conservatoria dei RR. Il di Ancona il 10/01/63 al n. 2325, e b) atto di compravendita e divisione del 24/12/1971 rep.n. 93771/14705 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona all'Ufficio Atti Pubblici il 29/12/1971 al n. 6094 e trascritto ad Ancona il 30/12/1971 al n. 11835 del reg. di formazione, c) del 29/05/2013 rep.n. 56740/23118 a rogito notaio Stefano Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona IL 20/06/2013 al n. 4449 Serie 1T e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10356 reg. d'ord. e n. 6856 del reg. part. e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10357 del reg. d'ord. e n. 6857 del reg. part. ed in funzione a quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" (All. B) e dallo "schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopracitate, che il sig. Gagliardini Giulio e la ditta "OFICINA OMNIA s.r.l." si obbligheranno ad accettare e riportare nel redigendo atto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Ancona;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate:
- vista la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- vista la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 24.05.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di nuovo Commissario liquidatore – a far data dal giorno 1 giugno 2021 e fino al 31 maggio 2023 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Camillo Catana Vallemani;



DISPONE

- 1) di approvare le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) di autorizzare, per quanto di competenza, il sig. Gagliardini Giulio, residente a Osimo, Via Aldo Moro, 52, a vendere l'immobile di proprietà sito nel compendio ZIPA di Ancona, meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al Foglio 11, particella 45 sub. 5 e 71 tra loro graffate, Via G. Fortunato snc, P.T., Z.C. 2, Categoria D/8 rendita € 1850,00 in favore della ditta OFICINA OMNIA S.R.L. con sede a Ancona, Via del Crocifisso, 5, svolgente l'attività di cui alle premesse, come meglio si evince dalla vax (All. A1), visura (All. A2), planimetria (All. A3) e CDU (All. A4), allegate alla presente ordinanza e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del Comune di Ancona e successive varianti;
- 3) di determinare ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto che nulla osta, pertanto, alla vendita del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 4) di precisare che la presente autorizzazione e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 6) di confermare, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratto di compravendita: a) del 13/12/1962 rep. N. 59224/3955 a rogito notaio G. Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona il 10/01/1963 al n. 362 del reg. d'ordine e n. 275 del reg. di formazione e trascritto alla Conservatoria dei RR. Il di Ancona il 10/01/63 al n. 2325, e b) atto di compravendita e divisione del 24/12/1971 rep. n. 93771/14705 a rogito notaio Giorgio Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona all'Ufficio Atti Pubblici il 29/12/1971 al n. 6094 e trascritto ad Ancona il 30/12/1971 al n. 11835 del reg. di formazione, c) del 29/05/2013 rep.n. 56740/23118 a rogito notaio Stefano Sabatini di Ancona, registrato ad Ancona IL 20/06/2013 al n. 4449 Serie 1T e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10356 reg. d'ord. e n. 6856 del reg. part. e trascritto ad Ancona il 20/06/2013 al n. 10357 del reg. d'ord. e n. 6857 del reg. part. , in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012. tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) che dovranno essere accettate in toto dalla nuova ditta, e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni nº 3372 del 19/11/99 e nº 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- 7) di prescrivere ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio che: a1) il Sig. Gagliardini Giulio e la società "OFICINA OMNIA s.r.l." dovranno






sottoscrivere una dichiarazione da riportare nel contratto di compravendita dell'immobile con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012 e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358 del 21/09/1999, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, modificato con deliberazioni nº 3372 del 19/11/99 e nº 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge; per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; a1.1) gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; a1.1.1) l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza:

il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante e delle società interessate;

- 8) di comunicare il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza segnalata dalle parti richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE (Dott, Camillo Catana Vallemani)





Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: 21/04/2022 Ora: 12:52:07

Numero Pratica: T212795/2022

Pag: 1 - Segue

Catasto fabbricati

Visura attuale per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 21/04/2022



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 21/04/2022

Dati identificativi: Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 11 Particella 45 Subalterno 5

Foglio 11 Particella 71

Classamento:

Rendita: Euro 1.850,00 Zona censuaria 2, Categoria D/8^{a)}

Indirizzo: VIA GIUSTINO FORTUNATO n. SNC Piano T

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 05/10/2016 Pratica n. AN0103457 in

atti dal 05/10/2016 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 47804.1/2016)

Annotazioni: Classamento e rendita rettificati (D.M. 701/94)

> Dati identificativi

Comune di ANCONA (A271) (AN) Foglio 11 Particella 45 Subalterno 5

Foglio 11 Particella 71

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 04/11/2015 Pratica n. AN0102140 in atti dal 04/11/2015 MAGAZZINO-OPIFICIO (n. 34499.1/2015)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di ANCONA (A271) (AN)

Foglio 11 Particella 45 Foglio 11 Particella 71

> Indirizzo

VIA GIUSTINO FORTUNATO n. SNC Piano T

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 04/11/2015 Pratica n. AN0102140 in atti dal 04/11/2015 MAGAZZINO-OPIFICIO (n. 34499.1/2015)





Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: 21/04/2022 Ora: 12:52:07

Numero Pratica: T212795/2022

Pag: 2 - Fine

> Dati di classamento

Rendita: Euro 1.850,00 Zona censuaria 2, Categoria D/8^{a)} VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 05/10/2016 Pratica n. AN0103457 in atti dal 05/10/2016 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 47804.1/2016) Annotazioni: Classamento e rendita rettificati (D.M.

Notifica effettuata con protocollo n. AN0103522/2016 del 06/10/2016

> Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

> 1. GAGLIARDINI Giulio (CF GGLGLI31D26D211G) nato a CUPRAMONTANA (AN) il 26/04/1931 Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 29/05/2013 Pubblico ufficiale SABATINI STEFANO Sede ANCONA (AN) Repertorio n. 56740 registrato in data - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 6857.1/2013 Reparto PI di ANCONA in atti dal 20/06/2013

Nel documento sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile originario dell'attuale

ANCONA (A271) (AN) Foglio 11 Particella 71 Foglio 11 Particella 45 Subalterno 4

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) D/8: Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attivita` commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni



All 43)

Agenzia delle Entrate CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Ancona

Scala 1: 200

Scheda n. 1

Dichiaraziona protocollo n'ANO102140 del 04/11/2015 Planimetria di u.i.u. in Comune di Ancona Via Giustino Fortunato giv. SNC Identificativi Catastali: Compilata da: Pieroni Simone

Sezione: Foglio: 11 Particella: 45 Subalterno: 5

Iscritto all'albo: Geometri Prov. Macerata N. 1193

P. T. H=6,75 Deposito

10 metri





COMUNE DI ANCONA

Assessorato Urbanistica
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
EDILIZIA PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO

Rif: 68502 del 21/04/2022 Prot. n°107966 del 24/06/2022 Marca da bollo: identificativo n. **01200856503189**

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART.30 D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N° 380

Vista la domanda presentata dal Sig. GAGLIARDINI GIULIO;

Visto l'art. 30, comma secondo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993* e successiva Variante per i Nuclei Frazionali ed il Territorio Extraurbano in adeguamento al P.P.A.R. approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998;

SI CERTIFICA

La destinazione urbanistica delle aree distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio n° 11 mappale n°45 è la seguente:

Zone Territoriali Omogenee: ZONA D

PRG-Edificato: edificio e manufatti esistenti (art. 17 n.t.a. var. in ambito portuale) PRG-Zonizzazione: ampl. nuovo porto comm. sub-area B (art. 4 n.t.a. var. in ambito portuale)

PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT26 art. 65

L'immobile non rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 30 comma 2 del DPR 380/01

Sulle aree non sono presenti vincoli paesaggistici

(laumar)

Ancona, (data firma digitale)

Arch. Claudio Centanni

Dirigente SUI Edilizia Residenziale Privata, Commercio, Patrimonio COMUNE DI ANCONA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 D.P.R. n° 327/2001, i vincoli preordinati all'espropriazione sono decaduti per il decorso del prescritto termine di cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1 (ambito oggettivo del regolamento)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della I. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

Articolo 2

(individuazione e scelta delle localizzazioni)

- 1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
- 2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
- a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili:
- b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
- c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

Articolo 3

(localizzazione degli insediamenti)

- 1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al



- Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
- 2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
- 3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
- 4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
- 5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata ove necessario l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
- 6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di leasing. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di leasing che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

- 1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
- 2. L'atto di cessione deve contenere:
- a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
- b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
- c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
- 3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
- 5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà



- all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.
- 6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
- 8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
- 9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5,6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

- 1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
- 2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.



Articolo 7 (Convenzioni)

- 1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari d'egli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
- 2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

- Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
- 2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
- 3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

- 1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
- 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
- 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
- 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

Articolo 11 (locazione di immobili)

- 1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
- 2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
- 3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

Articolo 12

(iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consortile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)

- 1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
- 2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
- 3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
- 5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Qu

Articolo 13 (deroghe)

- 1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;
 - il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

- 1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.



SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.

Premesso

=.	che, con provvedimento del, n, è stata disposta in favore della ditta (in appresso	
	denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato	
	in Comune di, distinto in catasto al fg, part, sub, con destinazione	
	urbanistica, ricadente nell'ambito	
	territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di	
	Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione	
	della seguente iniziativa imprenditoriale:;	
-	che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra	
	confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo	
	complessivo stabilito per il trasferimento del predetto	
	immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del	
	regolamento per la assegnazione, la vendita e la	
	concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento	
	di attività produttive (in appresso "il regolamento"),	
	approvato dal Consorzio con delibera di del	
	, n, che, allegato al presente contratto, ne	
	forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta	
	sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione,	
tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si		
stipula quanto segue:		
Art. 1		

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg. part., sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

(lel

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1º della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa. sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).



Art. 5

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,



mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene aui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti , stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o , in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.



Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile – libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accesi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall' Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarle altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,



rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di, allegata al presente contratto sotto la letteraed il cui progetto si trova depositato negli uffici del Consorzio.

Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento



di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il



processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit. pari ad Euro, oltre IVA come per legge. Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della

sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui

rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) - Art. 5 (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) - Art. 6 (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) - Art. 7 (obbligo di mantenimento della destinazione imprenditoriale) - Art. 8 (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) - Art. 9 (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) - Art. 10 (rinuncia ad indennizzi) - Art. 12 (estensione dei patti ai contratti di leasing) - Art. 14 (limitazione della libertà



Au. C)

contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – Art. 16 (clausola compromissoria)





ORIGINALE

certifico che la presente ordinanza 28/06/2014. al13/07/12014e o opposizioni.	e stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal che contro la medesima non sono state prodotte
Jesi Iì, 14./22	
1 (Il Commissario Liquidatore (Dott. Camillo Catana Vallemani)
	Quyen
	J

Si attesta che il presente atto è immediatamente eseguibile

Jesi Iì, ..28.(%/20.22.....

Il Commissario Liquidatore (Dott. Camillo Catana Vallemani)